



### IL PRESIDENTE

CAT. AIX

PROT. 2876

Milano, **31 MAR. 2017**

Spettabile  
COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO  
VIA PARTIGIANI 10  
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO LO

Pec: [comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it)

Alla cortese attenzione di:

- Sindaco
- Ass. Urbanistica
- Responsabile Servizio urbanistica
- Comandante Polizia Locale

*Oggetto: Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3 e Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica consortile approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037.*

La normativa regionale in tema di trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernente il reticolo idrico minore, dal 2002 ad oggi, ha direttamente investito le Amministrazioni Comunali dei compiti di individuazione, regolamentazione e gestione del reticolo idrico ricadente nel territorio comunale, fatti salvi i corsi d'acqua di competenza dei Consorzi di Bonifica, su cui permane l'autorità dei Consorzi stessi.

Con il Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. la Regione ha adottato specifiche norme per detti canali di bonifica, dichiarando cessato il regime previsto dal Titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, facendo peraltro obbligo ai Consorzi di approvare il proprio regolamento indicante le disposizioni e le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la determinazione dei canoni e l'iter relativo al procedimento sanzionatorio. In conseguenza di tale regolamento regionale, il Consorzio ha adottato e Regione Lombardia con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542, ha approvato il Regolamento di gestione della Polizia Idraulica dello scrivente Consorzio.

A seguito di modifiche normative, nuove competenze e mutate esigenze consortili il Consorzio ha proceduto all'aggiornamento del predetto Regolamento che ha originato un nuovo testo approvato in via definitiva da Regione Lombardia con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 52 del 30 dicembre 2016.

In particolare all'art. 4, sono normate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di competenza consortile, all'interno della quale ogni tipo di attività è regolata dal citato Regolamento ed agli artt. 6 e 7 dello stesso e sono indicate le attività vietate e consentite all'interno di tali aree.

Nel nuovo regolamento si è posta particolare attenzione all'utilizzo ai fini turistici e di mobilità dolce da parte di pedoni e ciclisti delle strade alzaie/sommità arginali dei Navigli e dei canali consortili in genere.

Considerata la specificità dei percorsi, comunque non regolati dal codice della strada, e l'ormai massiccia fruizione da parte di cittadini, si è resa necessaria una regolamentazione riportata al Titolo II del Regolamento allegato, della quale si chiede collaborazione affinché venga data opportuna e diffusa informazione, in particolare in quei comuni attraversati dai Navigli e dal Canale Adduttore Principale Villorosi; in tali comuni, si chiede, per il tramite della Polizia Locale, per quanto possibile, di supportare il personale consortile al fine del rispetto delle regole di utilizzo delle strade alzaie.

Con la presente, si trasmettono quindi i regolamenti citati in oggetto, **affinchè l'Amministrazione in indirizzo adegui gli strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile di bonifica e le fasce di rispetto dei canali**, prescrivendo le opportune misure di salvaguardia del reticolo di bonifica.

Si precisa infine che al sito web consortile [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it), alle pagine "Il consorzio/cartografia del reticolo idrico consortile", è possibile visualizzare e scaricare la cartografia suddivisa per singolo comune.

Gli uffici consortili sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.



Il Presidente  
Alessandro Folli

**Allegati:** Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 N. 3  
DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037 - Approvazione regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi



Via Ariosto 30 - 20145 MILANO - [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it) - tel. +39 02 48561301 - fax +39 02 48013031  
Segreteria telefonica per urgenze +39 02 48561300



Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3

**Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo**

*(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 12 Febbraio 2010)*

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-02-08;3

**Art. 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale' e ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
  - a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
  - b) tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;
  - c) difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.
2. Il presente regolamento attua altresì il disposto del comma 4 dell'art. 85 della l.r. 31/2008.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) polizia idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008;
  - b) consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
  - c) reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della l.r. 31/2008;
  - d) autorità di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
  - e) opere di bonifica: le realizzazioni definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
  - f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombature;
  - g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
  - h) agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;
  - i) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso



d'acqua;

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;

k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;

l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

### **Art. 3**

#### **(Attività vietate)**

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

- a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

### **Art. 4**

#### **(Attività soggette a concessione o autorizzazione)**

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;



- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
  - f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
  - g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
  - h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
  - i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
  - j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.
2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.
3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

#### **Art. 5**

##### ***(Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso)***

1. Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.
2. Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 15.

#### **Art. 6**

##### ***(Contemporanea presentazione di domanda)***

1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

#### **Art. 7**

##### ***(Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso)***

1. Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.
2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.
5. Il canone è dovuto:
  - a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;
  - b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.
6. I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.
7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.
8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
9. Il richiedente ha l'obbligo di:
  - a) comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;
  - b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;
  - c) concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;
  - d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.
10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.
11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.
12. Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
13. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.
14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

#### **Art. 8**

##### ***(Durata, revoca e decadenza)***

1. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.



3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:
  - a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
  - b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;
  - c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:
  - a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
  - b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
  - c) per omesso pagamento di una rata del canone;
  - d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
  - e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.
6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

#### **Art. 9**

##### ***(Costituzione di servitù di passaggio)***

1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

#### **Art. 10**

##### ***(Esigenze idrauliche)***

1. Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

#### **Art. 11**

##### ***(Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)***

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.
2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.



4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

#### *Art. 12*

##### *(Obblighi dei frontisti)*

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### *Art. 13*

##### *(Obblighi dei privati)*

1. Sono obblighi dei privati:

- a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

2. Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

3. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

#### **Art. 14**

##### ***(Vigilanza e sanzioni)***

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.**(1)**
2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.
3. L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.**(2)**
4. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.**(3)**
5. In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.

#### **Art. 15**

##### ***(Regolamenti dei Consorzi di Bonifica)***

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 della l.r. 31/08 i consorzi approvano il regolamento contenente:
  - a) le disposizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
  - b) la determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni;
  - c) le procedure relative al procedimento sanzionatorio.
2. Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della l.r. 31/2008, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 'Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi'.

#### **NOTE:**

1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 12 maggio 2015, n. 4.
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 12 maggio 2015, n. 4.
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 12 maggio 2015, n. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 19 dicembre 2016 - n. X/6037

L.r. 31/2008, articolo 85 - Demanio regionale - Approvazione del regolamento consortile di polizia idraulica del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI)

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 85 - Demanio Regionale -, comma 5, della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale la Giunta regionale approva il regolamento consortile di polizia idraulica;

Vista la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;

Visti i Regolamenti regionali:

- 8 febbraio 2010, n. 3 concernente il «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- 12 maggio 2015, n. 4, concernente la «Modifica dell'articolo 14 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - «Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Visto il regolamento consortile di polizia idraulica adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con delibera n. 180 del 5 dicembre 2016;

Visti la lettera, prot. n. 10522 del 5 dicembre 2016, registrata al prot. regionale al n. 12928 il 6 dicembre 2016, con la quale il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi di Milano (MI) ha trasmesso in Regione il proprio Regolamento consortile di polizia idraulica per l'approvazione;

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta dalla Struttura Programmazione interventi e Consorzi di Bonifica della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana al sopra richiamato Regolamento consortile di polizia idraulica non è stato necessario apportare alcuna modifica;

Ritenuto pertanto, di poter procedere all'approvazione del Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui all'allegato 1, composto da n. 27 pagine;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. X/78 e la declinazione dello stesso nella missione 09, programma 01, risultato 234 «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione»;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare il Regolamento consortile di polizia idraulica del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, di cui all'allegato 1, composto da n. 27 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi



**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA***Sommario***TITOLO I - RETE CONSORTILE**

- art. 1 - Oggetto e ambito*
- art. 2 - Definizioni*
- art. 3 - Rete consortile*
- art. 4 - Fasce di rispetto*
- art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati*
- art. 6 - Attività vietate*
- art. 7 - Attività consentite*
- art. 8 - Tombinature e coperture di canali*
- art. 9 - Realizzazione di opere*
- art. 10 - Scarichi di acque non consortili*
- art. 11 - Regolazione dei canali ed asciutte*

**TITOLO II - TRANSITI SU ALZAI E BANCHINE**

- art. 12 - Definizioni e criteri generali*
- art. 13 - Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio*
- art. 14 - Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili*
- art. 15 - Accesso e transito dei privati*
- art. 16 - Transito equestre*
- art. 17 - Condizioni climatiche*
- art. 18 - Velocità massima*
- art. 19 - Dispositivi*
- art. 20 - Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata*
- art. 21 - Caduta, Incidente, Infortunio*
- art. 22 - Divieti*
- art. 23 - Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità*
- art. 24 - Segnaletica*
- art. 25 - Parapetti mobili e barriere*
- art. 26 - Manifestazioni*
- art. 27 - Interdizione del transito*
- art. 28 - Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito*

**TITOLO III - ALTRI USI DELLE ACQUE**

- art. 29 - Navigabilità e altri usi delle acque*

**TITOLO IV - PROCEDURE**

- art. 30 - Inclusione nella rete consortile*
- art. 31 - Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile*
- art. 32 - Autorizzazione di attività di terzi*
- art. 33 - Rilascio Concessione*
- art. 34 - Rilascio Concessione di scarico*
- art. 35 - Rilascio Autorizzazione*
- art. 36 - Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica*
- art. 37 - Cessione, trasferimento e rinuncia*

**TITOLO V - ONERI**

- art. 38 - Canoni e altri oneri*

**TITOLO VI - VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**

- art. 39 - Autorità di polizia idraulica*
- art. 40 - Vigilanza*
- art. 41 - Commissione di polizia idraulica consortile*
- art. 42 - Sanzioni e procedure*
- art. 43 - Norme transitorie*

**Allegato A - Rete consortile - Elenco dei canali**

**Allegato B Fasce di rispetto e altri vincoli**

**Allegato C Modalità di calcolo fasce di rispetto**

**Allegato D Tratte navigabili navigli lombardi e idrovie collegate**

**Allegato E Fruibilità strade alzaie**

**Allegato F Segnaletica**

**Allegato G Canoni e oneri**

## TITOLO I - RETE CONSORTILE

### art. 1 - Oggetto e ambito

1. Il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o i. si applica integralmente a tutta la rete consortile.
2. Il presente regolamento definisce le regole per l'uso della rete consortile con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con terzi interferenti e all'utilizzo delle strade alzaie, delle banchine e delle sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio Est Ticino Villoresi.
3. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi assume funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile, definita con appositi atti del Consiglio d'amministrazione conformemente alla normativa vigente e al presente regolamento.

### art. 2 - Definizioni

1. Nel regolamento i seguenti termini assumono i significati in appresso definiti:

- a) **Polizia idraulica:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio consortile ed al rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
- b) **Autorità di polizia idraulica:** è il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di polizia idraulica e per il presente regolamento il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
- c) **Rete consortile** (anche abbreviato in "rete"): i canali, le opere idrauliche, le servitù di acquedotto, le pertinenze e fasce di rispetto, cui si applica il presente regolamento;
- d) **Corso d'acqua:** canale, alveo, naviglio, roggia, canale, derivatore, diramatore e altre infrastrutture lineari atte a veicolare acque;
- e) **Fascia di rispetto:** porzione di territorio nell'intorno dei canali, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata dal presente regolamento;
- f) **Atto autorizzativo:** provvedimento di assenso rilasciato dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, a titolo oneroso o non oneroso, per permettere lavori, atti o fatti che rientrano nelle attività ammesse consentite dal presente regolamento e che interessano la rete consortile;
- g) **SIT:** Sistema Informativo Territoriale consortile;
- h) **Concessione di polizia idraulica:** è l'atto di assenso che viene rilasciato a titolo oneroso per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete di canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile;
- i) **Nulla osta idraulico:** Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile o non in servitù di acquedotto;
- j) **Parere di compatibilità idraulica:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere;
- k) **Demanio idrico:** si rimanda all'art. 822 del C.C. e art.

144 c. 1 D.lgs. n. 152/2006 e s.m. e/o i.

l) **Commissione di polizia idraulica:** commissione consortile che definisce le procedure di applicazione del presente regolamento e derime eventuali questioni interpretative. La composizione della stessa è stabilita all'art. 41 del presente regolamento.

m) **Terzi interferenti:** soggetti terzi che pongono in essere atti, fatti, azioni interferenti con la rete consortile;

n) **Agente accertatore:** soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia della rete consortile, con potere di accertamento ed elevazione di sanzione amministrativa.

2. Per quanto non citato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e delle altre norme ed atti in materia di polizia idraulica.

### art. 3 - Rete consortile

1. La rete consortile è costituita, in conformità alle disposizioni regionali in materia di reticoli idrici consortili, da canali, opere idrauliche, servitù di acquedotto pertinenze e fasce di rispetto con diretta titolarità del Consorzio o affidati in concessione o in gestione o comunque in diritto d'uso a vario titolo. L'individuazione dei canali e altre opere idrauliche costituenti la rete consortile, è definita dal Consiglio di amministrazione con apposite deliberazioni ed in base alle deliberazioni della Regione che definiscono il reticolo di competenza dei consorzi di bonifica e irrigazione;

2. La rete consortile si divide in principale, secondaria e terziaria. La graduazione dei canali avviene in base al livello di derivazione da un corso d'acqua. Nel catasto consortile può essere variata la classificazione in base all'importanza idraulica del canale stesso.

3. Nell'**Allegato A** è riportato l'elenco dei canali consortili, cui si applicano le norme del presente regolamento.

4. Il Consorzio cura la tenuta e l'aggiornamento di un Catasto della rete consortile anche tramite apposito Sistema informativo territoriale. La mappa e il catasto di tutta la rete vengono periodicamente aggiornati e approvati con apposita delibera del Consiglio d'amministrazione.

5. Nel catasto e nel SIT, anche attraverso il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR), sono inseriti i canali primari, secondari e terziari con specificati almeno: le fasce di rispetto, i punti di origine, i comuni attraversati, la portata nominale all'origine, la navigabilità e altri vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e la modalità di gestione prevista.

6. Nel catasto, nel SIBITeR e nel SIT sono riportate, allo stesso modo, le opere di regolazione idraulica almeno nei punti di origine di ogni canale le altre opere idrauliche principali di regolazione o sollevamento comunque gestite dal consorzio.

### art. 4 - Fasce di rispetto

1. Tutti i canali sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali.



**2.** Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

**3.** Sulla rete primaria le fasce di rispetto sono pari a 10 metri per ogni argine o sponda. Sulla rete secondaria le fasce variano da 5 a 10 metri e sulla rete terziaria le fasce variano da 5 a 6 metri, sempre per ogni argine o sponda. Le fasce di rispetto sulla rete consortile, in base alla classificazione della rete stessa, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.

**4.** Quando tratti tombinati o coperti della rete consortile si trovano in ambito fortemente urbanizzato, la fascia di rispetto può essere ridotta, limitatamente al sottosuolo, sino a m. 5 con provvedimento motivato della Commissione consortile di polizia idraulica. Con il medesimo provvedimento, la Commissione definisce le condizioni specifiche per garantire la sicurezza del canale e gli obblighi ed oneri a carico dei frontisti e privati usufruenti della riduzione della fascia. La definizione di tali obblighi ed oneri avviene con specifico atto convenzionale tra il Consorzio e il terzo interessato.

**5.** Le fasce di rispetto sono misurate come descritto nell'**Allegato C**.

**6.** Le edificazioni o altre compromissioni delle fasce di rispetto esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono ammesse quando siano in regola con le norme consortili, ovvero di polizia idraulica in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche edilizie, sanitarie e ambientali. Tali edificazioni o compromissioni devono essere rimosse ove siano di grave pregiudizio alla sicurezza, alla manutenzione e alla gestione dei canali; possono essere esclusi da tale obbligo solo i manufatti di pregio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Su tali edificazioni sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione finalizzati anche al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua.

**7.** Tali edificazioni e compromissioni, giunte a maturità o deperimento, non possono essere più ammesse se non rispettano il presente regolamento. Eventuali modifiche che interverranno in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

**8.** Per i canali ed i corsi d'acqua naturali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, parte integrante del Piano Territoriale Regionale, alle relative fasce di rispetto sono altresì applicati i vincoli di cui all'art. 20 e 21 della relativa normativa. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali assoggettati alle ulteriori specifiche indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.

**9.** Alle Amministrazioni comunali e provinciali sarà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento affinché adeguino i loro strumenti urbanistici e regolamentari riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali prescrivendo opportune misure di salvaguardia.

#### **art. 5 - Obblighi dei frontisti e dei privati**

**1.** Per i frontisti, su tutta la rete consortile valgono le norme di cui all'art. 12 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

**2.** I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei terreni compresi nel perimetro consortile, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i.

**3.** Su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali ha la facoltà di:

**a)** occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati, salvo le esenzioni di cui all'art. 1033 C. 2 del C.C., per la costruzione di nuove opere consorziali e per la sistemazione e manutenzione di quelle esistenti e relative pertinenze;

**b)** utilizzare fossi e cavi dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;

**c)** praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;

**d)** accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e di procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni ed i dati relativi al proprio ordinamento irriguo e culturale richieste;

**e)** di far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

**4.** Le occupazioni ed i vincoli di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente competente. In particolare per le occupazioni ed i transiti permanenti di cui alle lettere a) e c) del precedente c. 3, le occupazioni dovranno essere costituite con atto di servitù. Le occupazioni ed i vincoli di cui al presente comma, si costituiscono con l'invio di comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. contenente copia della relativa determinazione dirigenziale.

#### **art. 6 - Attività vietate**

**1.** Su tutta la rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, valgono i divieti assoluti di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i..

**2.** Sulla rete consortile, relative pertinenze e fasce di rispetto, è fatto divieto di:

**a)** realizzare qualunque opera o posizionare infrastrutture in alveo;

**b)** aprire nuove bocche e punti di derivazione, salvo quelli autorizzati dal Consorzio;

**c)** realizzare canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa con un limite comunque mai inferiore a m. 1;

**d)** aprire cave temporanee o permanenti e di realizzare movimenti di terreno che possano dar luogo a ristagni o impaludamenti, ad un distanza inferiore a metri 10 dal piede esterno degli argini o dalla riva incisa dei canali non muniti di argini, per qualsiasi tipologia di canale;

**e)** demolire e ricostruire all'interno della fascia di rispetto;

**f)** recintare tratti di canale, fatto salvo necessità legate alla pubblica incolumità o cantieri provvisori;

**g)** posare cartelli pubblicitari lungo i canali aventi valore paesaggistico indicati nell'**Allegato B**.



### art. 7 - Attività consentite

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e s.m. e/o i. e da specifiche norme sovraordinate su tutta la rete valgono altresì le seguenti regole generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruttivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio, è ammesso previa approvazione degli organi consortili preposti;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete e su altri terzi confinanti.

3. Le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di polizia idraulica (concessione, autorizzazione o nulla osta). Gli oneri, quando dovuti, sono definiti ex art. 38 del presente regolamento.

4. Con l'atto autorizzativo i terzi si assumono piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, persone o cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa. Nell'atto autorizzativo sono definiti, quando dovuti, i canoni e gli altri oneri connessi.

5. L'Autorità di polizia idraulica può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non comportino opere permanenti, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive.

6. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso della sola rete artificiale a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati, ove ricorrano gravi ragioni di pubblica incolumità o di tutela sanitaria certificati dall'autorità competente e previa approvazione, quando prevista, della Commissione di polizia idraulica consortile;
- c) la realizzazione di attraversamenti aerei e di infrastrutture aeree in parallelismo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, a condizione che sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere e comunque nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche;
- e) la navigazione e altri usi ludici delle acque, quando le condizioni idrauliche, statiche e di esercizio della rete lo consentano;
- f) lo scarico di acque non consortili, purché gli stessi non generino peggioramento della qualità d'uso delle acque nello specifico canale.

### art. 8 - Tombinature e coperture di canali

1. Per tombinatura si intende la realizzazione di coperture dei corsi d'acqua con manufatti circolari, scatoleari o gettati in opera con modifica della livelletta di fondo del corso d'acqua; per copertura si intende la semplice posa di manufatti od il getto di soletta in appoggio sulle banchine senza modifica della livelletta di fondo e della sezione del corso d'acqua.

2. La tombinatura e copertura dei canali per lunghi tratti è normalmente vietata, salvo che sia disposta o realizzata dal Consorzio ai fini della

funzionalità della rete.

3. La tombinatura e copertura dei canali in tratti fortemente urbanizzati e per tratti superiori a m. 10,00, può essere ammessa solo per ragioni di incolumità pubblica e/o di tutela sanitaria dichiarate dal Comune interessato e previo parere positivo della Commissione di polizia idraulica consortile e comporta, oltre al versamento dei canoni concessori, anche il ristoro dell'aggravio degli oneri manutentivi e gestionali ove fossero accertati in sede di istruttoria tecnica da parte dell'Area Rete.

4. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili, se di misura inferiore a m. 10,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di pubblica incolumità. A tale fattispecie di interferenza si applicano i canoni di polizia idraulica relativi a ponte/passarella.

5. La tombinatura o copertura dei canali non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua.

### art. 9 - Realizzazione di opere

1. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo le alzaie, banchine e sommità arginali.

2. Tutti gli attraversamenti e parallelismi aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con il valore storico, architettonico e paesaggistico dei luoghi.

3. Nel caso di realizzazione di nuovi ponti o passerelle sui canali principali, dovrà essere garantita la continuità di transito dei mezzi d'opera consortili lungo l'alzaia, attraverso una luce libera netta di m. 4,00 di larghezza e m. 3,00 di altezza. In ogni caso, l'intradosso del ponte o della passerella dovrà essere posto ad una quota di m. 1,00 dalla sommità arginale e comunque a non meno di m. 1,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua.

4. Sui canali secondari e terziari le distanze da rispettare saranno stabilite dal Consorzio in fase di istruttoria.

5. Per i Navigli lombardi e le Idrovie collegate di cui all'Allegato B al Regolamento Regionale di Navigazione n. 3 del 29 aprile 2015 ed allegato al presente regolamento quale **Allegato D**, l'intradosso dei ponti, delle passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato:

- a) normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua; nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio; rimane esclusa dalla presente prescrizione il tratto di Canale Adduttore Principale Villoresi dal sifone di Garbagnate a Cassano D'Adda, a cui si applica il successivo punto b);
- b) ad una quota minima m. 1,50 dalla sommità arginale e comunque garantendo un tirante d'aria di almeno m. 1,50



dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua, per il caso di navigabilità prevista solo per piccole imbarcazioni a remi.

**6.** Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia per fenomeni di erosione sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

**a)** distanza dal fondo: m. 1,00;

**b)** tipo di protezione: cappa in cls/resine di spessore minimo di cm. 20.

**7.** Le reti tecnologiche interrate (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo su strada alzaia o in banchina dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo.

**8.** In presenza di programmi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, o qualora i canali facciano parte di piani paesaggistici, la costruzione di infrastrutture posizionate longitudinalmente sopra i canali e le relative alzaie o banchine non è ammessa. Le infrastrutture presenti in difformità della presente prescrizione sono rimosse allo scadere della concessione in essere. Nell'**Allegato B** sono individuati i canali rientranti nel Piano Paesaggistico regionale cui si applica la presente norma.

#### **art. 10 - Scarichi di acque non consortili**

**1.** Nei canali primari consortili non sono ammessi scarichi di acque non consortili. Nel caso di esigenze tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi e di altra impossibilità di recapito debitamente comprovata, lo scarico è consentito previo parere di ammissibilità da parte della Commissione di polizia idraulica consortile che fisserà le specifiche condizioni di conferimento per evitare peggioramenti qualitativi delle acque e problemi al funzionamento della rete oltre agli oneri a carico dell'interessato.

**2.** Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 c. 114 quinquies della L.R. 1/2000, all'art.14 della L.R. 4/2016 ed il divieto di cui al c. 1 lettera d) art. 3 Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 e s.m. e/o i., di norma sono ammesse a scarico nella rete consortile solo acque meteoriche o di falda e comunque acque non suscettibili di contaminazione. Per lo scarico devono sempre essere rispettate le norme in vigore e quelle di futura emanazione per il riutilizzo delle acque ai fini irrigui e civili.

**3.** Fatte salve altre norme specifiche, le portate ammissibili ai corsi d'acqua consortili, ove esista una sufficiente capacità di smaltimento, sono le seguenti:

**a)** 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;

**b)** 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

**4.** Qualora la portata massima scaricabile superi i limiti sopraindicati o fissati dal Consiglio di Amministrazione, o non vi sia sufficiente capacità di

smaltimento, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T=20). Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici, (ad esempio manufatti dissipatori dell'energia), per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

**5.** Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del concessionario. Le analisi dovranno normalmente essere effettuate presso i laboratori dell'ARPA Lombardia.

#### **art. 11 - Regolazione dei canali ed asciutte**

**1.** I canali principali sono periodicamente messi in asciutta per necessità manutentive garantendo per quanto possibile la salvaguardia della fauna ittica presente e degli ecosistemi naturali che si creano con la presenza delle acque. Il Consorzio persegue un'organizzazione delle manutenzioni dei canali principali che permetta di ridurre al minimo le necessità di asciutta.

**2.** I periodi di asciutta totale o parziale dei canali sono stabiliti con provvedimento del Comitato Esecutivo, pubblicato sul sito consortile e comunicata ai Comuni attraversati dal Canale Principale messo in asciutta oltre che alle autorità preposte alla sicurezza della navigazione. Nel provvedimento possono essere inoltre definiti la tipologia di asciutta, i vincoli da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori della rete oltre che dai cittadini in generale e incarica il Servizio idrometrico per l'applicazione e la comunicazione agli interessati.

### **TITOLO II - TRANSITI SU ALZAI E BANCHINE**

#### **art. 12 - Definizioni e criteri generali**

**1.** Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto sono "pertinenze idrauliche", ossia beni strumentali alla gestione e manutenzione dei canali nonché al passaggio dei mezzi consortili e di servizio.

**2.** Il presente Titolo regola l'utilizzo delle strade alzaie, banchine, sommità arginali dei canali gestiti direttamente dal Consorzio riportate nell'**Allegato E**, aggiornabile con determina dirigenziale della competente Area e si riferisce a chiunque vi acceda e le percorra con o senza l'utilizzo di un mezzo privato.

**3.** Sulle alzaie, banchine e sommità arginali è vietato il transito con mezzi motorizzati non consortili, salvo specifica autorizzazione/concessione.

**4.** Il presente Titolo non disciplina l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali dati in concessione/gestione a soggetti terzi, che dovranno provvedere alla vigilanza ed all'adeguamento delle stesse per la sicurezza dei fruitori, nel rispetto delle norme vigenti liberando il Consorzio da ogni onere e responsabilità.

**5.** Le concessioni per uso viabilistico ordinario e di transito ciclopedonale per fruizione turistica sono



rilasciate esclusivamente agli enti pubblici e non devono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione e sicurezza idraulica dei canali.

#### **art. 13 - Accesso e transito degli addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio**

1. L'accesso e il transito dei soggetti addetti ai lavori e dei mezzi consortili di servizio è ammesso esclusivamente in osservanza delle presenti disposizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale apposta lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali, che viene riportata anche nell'**Allegato F** al presente Regolamento.

2. I mezzi consortili cui al precedente comma devono in ogni caso accedere e transitare con la massima prudenza.

#### **art. 14 - Divieto di transito per i mezzi motorizzati diversi dai mezzi consortili**

1. E' assolutamente vietato l'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali di qualsiasi mezzo motorizzato che non sia mezzo consortile di servizio, salvo che sia stata richiesta e ottenuta specifica autorizzazione.

2. L'autorizzazione potrà prevedere specifici oneri, a titolo di compartecipazione ai costi di manutenzione, a carico del soggetto richiedente.

3. I proprietari dei fondi interclusi, raggiungibili solo attraverso le strade alzaie, banchine e sommità arginali, devono presentare al Consorzio idonea istanza corredata degli atti attestanti la legittimità della richiesta, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito sulle stesse con i mezzi motorizzati.

4. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma del presente articolo i mezzi di soccorso e i mezzi di pubblica sicurezza.

#### **art. 15 - Accesso e transito dei privati**

1. L'accesso e il transito ciclopedonale dei soggetti privati è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Titolo e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella segnaletica orizzontale e verticale di cui al successivo articolo 24.

2. Per "mezzo ciclabile" s'intende il velocipede con due o più ruote funzionante a propulsione esclusivamente muscolare o elettricamente servoassistita, per mezzo di pedali od analoghi dispositivi, azionato dalle persone che si trovano sul veicolo. Tale veicolo non deve eccedere m 1,00 di larghezza, m 3,00 di lunghezza massimo ingombro, e deve avere pneumatici, freni indipendenti, un campanello udibile a 30 metri, luci elettriche anteriori e posteriori, catadiottri omologati posteriori, sui pedali e sui lati di ciascuna ruota. È altresì ammessa la circolazione di carrozzine elettriche e di scooter per disabili.

3. In presenza di scarsa visibilità il conducente del mezzo ciclabile è altresì obbligato a indossare le bretelle o il giubbotto retroriflettenti.

4. Il trasporto di oggetti con il mezzo ciclabile è

consentito esclusivamente se l'/gli oggetto/i è/sono solidalmente assicurato/i, sempre che non impedisca/no la visibilità al conducente e che abbia una larghezza massimo ingombro non eccedente m 1. Il trasporto di animali con il mezzo ciclabile è consentito esclusivamente se l'/gli animale/i è/sono custodito/i in apposite gabbie o contenitori ovvero se sono assicurati in modo che non scappino o creino intralcio.

5. E' assolutamente vietato l'accesso e/o il transito con qualsiasi mezzo a propulsione umana diverso da quello ciclabile per come definito al 2° comma del presente articolo (ad es. pattini a rotelle, monopattini, skateboard, skiroli, etc.).

6. La possibilità di accedere e transitare sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali per i soggetti indicati dal presente Regolamento in ogni caso non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992 e s.m. e/o i, con relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e/o i.

#### **art. 16 - Transito equestre**

1. L'accesso e il transito equestre è ammesso esclusivamente in osservanza delle disposizioni e della segnaletica di cui al successivo art. 24 e **Allegato F** del presente Regolamento.

#### **art. 17 - Condizioni climatiche**

1. Chiunque intenda accedere e transitare lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali deve tenere in considerazione le condizioni climatiche presenti e gli effetti, reali e potenziali di queste, sul terreno e sulla visibilità del percorso.

#### **art. 18 - Velocità massima**

1. Il transito dei pedoni, dei mezzi ciclabili ed equestre, dove consentito, dovrà avvenire con la massima prudenza, in modo da non recare pericolo per l'altrui incolumità e a velocità moderata in ogni caso non superiore ai 15 Km/h sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali rientranti nelle categorie 1 e 2 di cui al successivo art. 23 e non superiore ai 10 Km/h per quelle rientranti nella categoria 3 di cui al successivo art. 23.

2. La velocità deve essere ulteriormente moderata in caso di ridotta visibilità dovuta a fattori atmosferici o alla presenza di ostacoli e in ogni altro caso di scarsa visibilità, di incroci o biforcazioni, nei tratti di larghezza estremamente ridotta, in presenza di infortunati o persone diversamente abili, in caso di fondo sconnesso, nonché in caso di affollamento di persone o veicoli.

#### **art. 19 - Dispositivi**

1. Chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali deve essere munito di un dispositivo (ad es. telefonico) idoneo ad assicurare la possibilità di segnalare la necessità di un pronto intervento in caso di pericolo.

2. Chiunque, minore di anni 14, acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali con un mezzo ciclabile, ha l'obbligo di indossare un



Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

casco protettivo omologato.

#### **art. 20 -** *Precedenza, Sorpasso, Sosta e fermata*

**1.** I soggetti privati hanno l'obbligo di dare la precedenza ai mezzi consortili di servizio al fine di consentire la loro agevole e rapida circolazione.

**2.** Negli incroci è obbligatorio dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni riportate nella segnaletica.

**3.** Chiunque intenda sorpassare un altro soggetto e/o mezzo presente sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali, deve usare la massima prudenza e può procedervi solo dopo essersi assicurato di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. In ogni caso il sorpasso deve essere effettuato, a sinistra del mezzo o del soggetto che si supera, ad una distanza tale da evitare intralci al soggetto sorpassato ed è vietato in prossimità di dossi e/o curve, di intersezioni, così come in caso di ridotta visibilità del percorso e a ridosso del canale.

**4.** E' assolutamente vietato ai mezzi privati che accedono e transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali sostare lungo il percorso delle stesse. La sosta dei mezzi privati è ammessa esclusivamente nelle eventuali aree dedicate alla sosta e indicate nella segnaletica di cui all'**Allegato F** del presente Regolamento.

**5.** La sosta dei pedoni è vietata in prossimità di dossi, biforcazioni, o in caso di ridotta visibilità e in ogni caso è ammessa esclusivamente se non crea ostacolo alla circolazione.

**6.** E' assolutamente vietato ai mezzi e alle persone che accedono o transitino sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali fermarsi in prossimità di dossi, incroci o biforcazioni o in caso di ridotta visibilità. In ogni caso la fermata è ammessa esclusivamente in caso di necessità, per un tempo limitato e sulla sponda non adiacente al corso d'acqua.

#### **art. 21 -** *Caduta, Incidente, Infortunio*

**1.** In caso di caduta, incidente o infortunio, tutti i soggetti coinvolti devono liberare quanto prima la strada alzaia, banchina o sommità arginale portandosi ai margini di essa, fatto salvo il solo caso in cui siano a ciò impossibilitati.

**2.** Chiunque venga a conoscenza di una caduta, incidente o infortunio e, parimenti, in caso di ritrovamento di soggetto infortunato, ha l'obbligo di contattare immediatamente i soccorsi e comunicarlo tempestivamente al Consorzio al numero 02 48561300.

#### **art. 22 -** *Divieti*

**1.** Fermi restando gli altri divieti di cui al presente regolamento, è assolutamente vietato per chiunque acceda o transiti sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- posizionare cartelli, locandine, di qualsiasi natura, salvo specifiche autorizzazioni;
- installare manufatti di qualsiasi tipo, salvo specifiche autorizzazioni;

- danneggiare la segnaletica verticale, le barriere ed eventuali altri beni installati lungo il percorso (es. cestini, panchine, etc.);
- danneggiare l'ambiente adiacente alle strade alzaie, banchine e sommità arginali;
- assumere comportamenti che possano tradursi in condotte pericolose per persone o animali;
- fare giochi o manovre pericolose per persone e/o animali;
- svolgere attività agonistiche o, in generale, competizioni sportive, salvo specifiche autorizzazioni;
- lasciare liberi cani o altri animali domestici o da cortile;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, di procedere parallelamente nella stessa direzione di marcia, anziché in un'unica fila;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, farsi trainare o trainare altri mezzi o persone;
- per i soggetti che accedano o transitino con mezzo ciclabile, trasportare persone sul mezzo, a meno che esso non sia a ciò appositamente predisposto e le persone siano opportunamente assicurate con adeguate attrezzature.

#### **art. 23 -** *Diversificazione della segnaletica in base alla fruibilità*

**1.** Le strade alzaie, banchine e sommità arginali in relazione alle quali si applica il presente Titolo, individuate all'**Allegato E** sono suddivise, in ragione della diversa fruibilità, in tre diverse categorie:

- categoria n. 1 - pericolosità BASSA
- categoria n. 2 - pericolosità MEDIA
- categoria n. 3 - pericolosità ALTA

**2.** La differente fruibilità delle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà segnalata, in prossimità degli accessi principali, attraverso la segnaletica, come specificato al successivo art. 24.

#### **art. 24 -** *Segnaletica*

**1.** In prossimità degli accessi principali alle strade alzaie, banchine e sommità arginali verrà installata apposita segnaletica, le indicata nell'**Allegato F** che, disciplina il transito ciclopeдонale, equestre e di servizio in modo da evidenziare i diversi rischi presenti e, come tale, va obbligatoriamente osservata.

**2.** Lungo le strade alzaie, banchine e sommità arginali potranno essere presenti linee longitudinali di margine, di colore bianco, che indicano i limiti che è assolutamente vietato oltrepassare e all'esterno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare. In assenza delle predette linee longitudinali, è in ogni caso obbligatorio tenersi a distanza di rispetto dal ciglio del canale.

**3.** In ciascuna strada alzaia, oltre alle linee longitudinali di colore bianco indicate nel precedente comma, potranno essere apposti ulteriori segnali di colore differente a seconda della diversa fruibilità. In particolare ai sensi del disposto dell'art. 23:

- di colore blu sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 1;



- di colore rosso sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 2;
- di colore nero sulle strade alzaie appartenenti alla categoria 3.

**4.** Il Consorzio provvederà in modo progressivo ad apporre l'idonea segnaletica, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.

**5.** È facoltà del Consorzio modificare e/o integrare la segnaletica di cui all'**Allegato F**, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **art. 25 - Parapetti mobili e barriere**

**1.** Esclusivamente sui tratti di estrema pericolosità, saranno installati, in prossimità del ciglio della strada prospiciente al canale, parapetti anche mobili e/o apribili, che saranno aperti o rimossi esclusivamente al fine di permettere le attività manutentive del canale.

**2.** È fatto divieto assoluto di scavalcare e/o superare i predetti parapetti nonché di sostare o fermarsi in prossimità di essi.

**3.** Il Consorzio provvederà in modo progressivo e dove sia opportuno, ad installare parapetti mobili o/e barriere, intervenendo prioritariamente nei tratti di maggior pericolosità.

#### **art. 26 - Manifestazioni**

**1.** Qualsiasi manifestazione si debba svolgere anche solo in parte lungo una o più delle strade alzaie, banchine e sommità arginali a cui si applica il presente Regolamento, deve essere previamente autorizzata dal Consorzio, a pena di illiceità.

**2.** Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione al Consorzio almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

**3.** Il Consorzio si esprime sulla domanda di cui al precedente comma entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento, fatto salvo necessità di proroga del predetto termine per l'acquisizione di documenti presso altri enti o soggetti.

#### **art. 27 - Interdizione del transito**

**1.** In caso di situazione di pericolo, calamità naturali, dissesti del terreno, il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito.

**2.** Il testo dell'ordinanza adottata sarà esposto all'inizio di ogni strada alzaia, banchina e sommità arginale che presenti un accesso indipendente dalle altre e pubblicata sul sito del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.

#### **art. 28 - Obbligo di segnalazione e limiti temporali per il transito**

**1.** È fatto obbligo a chiunque noti sulle strade alzaie dissesti o cattivo stato manutentivo, di darne immediata comunicazione al Consorzio.

**2.** L'accesso e il transito sulle strade alzaie, banchine e sommità arginali è vietato da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole, fatto salvo manifestazioni e/o eventi autorizzati.

### **TITOLO III - ALTRI USI DELLE ACQUE**

#### **art. 29 - Navigabilità e altri usi delle acque**

**1.** L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con appositi regolamenti consortili fatte salve ulteriori competenze in materia di derivazioni idriche riservate ad altri Enti. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente regolamento salvaguardando gli usi primari citati.

**2.** La circolazione nautica sui canali consortili è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 3 del 29 aprile 2015 e i canali sono quelli riportati nell'Allegato B del predetto Regolamento.

**3.** Sui detti canali il consorzio cura la massima compatibilità possibile con gli altri usi delle acque e della rete.

**4.** Il Consorzio può limitare la navigazione per necessità di gestione, manutenzione o mantenimento della funzionalità e sicurezza idraulica. Le decisioni del Consorzio sono tempestivamente comunicate alle autorità responsabili della navigazione.

**5.** Gli altri canali della rete consortile, non sono normalmente navigabili salvo specifico atto autorizzativo in deroga rilasciato dal Consorzio. Nell'atto di autorizzazione in deroga devono essere indicate le modalità e i dettagli tecnici di esercizio della navigazione e gli eventuali oneri a carico dell'autorizzato.

**6.** Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti autorizzativi sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.

**7.** Gli atti autorizzativi in deroga sono onerosi nel caso di iniziative commerciali o in conseguenza di oneri addizionali cui il consorzio è soggetto. Nel caso di iniziative prive di finalità di lucro sono gratuiti.

### **TITOLO IV - PROCEDURE**

#### **art. 30 - Inclusione nella rete consortile**

**1.** Quando nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali o opere idrauliche a cura del Consorzio le stesse entrano a far parte della rete consortile soggetta al presente regolamento.

**2.** Nella rete consortile possono entrare a far parte anche canali e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori, approvata dal Consiglio d'amministrazione.

**3.** I canali situati nel territorio comprensoriale, non inclusi nel reticolo idrico principale o minore e non facenti capo a terzi aventi titolo possono entrare a far parte della rete consortile su richiesta di enti territoriali o per iniziativa autonoma del Consorzio, secondo le procedure indicate al successivo 5 comma.

**4.** Il Consorzio, ai sensi dell'art. 80 comma 5 della L.R. 31/2008, promuove la stipula di convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore di loro competenza. Le convenzioni possono prevedere il censimento, la manutenzione e la gestione del reticolo e la Polizia idraulica. A fronte delle attività svolte dal



Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

Consorzio, l'ente locale è tenuto al riconoscimento di tutte le spese sostenute dal Consorzio sia in termini di personale, mezzi, attrezzature, nessuno escluso a titolo di rimborso; le modalità di detto riconoscimento saranno regolate nella convenzione consorzio/ente locale.

**5.** Ove non sia possibile avere certezza sulla titolarità di canali situati nel territorio comprensoriale, la cui gestione sia di pregiudizio o di maggior efficienza alla funzionalità irrigua e/o idraulica, il Consiglio di Amministrazione approva una proposta di inserimento nella rete consortile e la trasmette a Regione Lombardia, che provvederà ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente.

### *art. 31 - Sdemanializzazione, alienazione di rete demaniale e dismissione di rete consortile*

**1.** Fatte salve le norme regionali, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure, nonché la competenza di Regione Lombardia sulla sdemanializzazione ed alienazione di tratti di corsi d'acqua demaniali, la Commissione di polizia idraulica consortile può decidere la dismissione di parte della rete consortile terziaria, previa dimostrazione di cessata funzionalità idraulica o di mancato utilizzo per almeno 20 anni e, comunque, in osservanza delle procedure stabilite nel presente regolamento. L'eventuale dismissione della rete consortile secondaria è assunta dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE consortile, previo acquisizione del parere della Commissione di polizia idraulica consortile.

**2.** Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione di parti terminali della rete consortile con le procedure previste nel presente regolamento e previo indennizzo a carico del richiedente.

**3.** La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. La Commissione di polizia idraulica provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al Consorzio.

**4.** Le richieste di dismissione di tratti di rete vanno presentate al Consorzio, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente consortile unitamente alla documentazione necessaria.

**5.** La superficie da svincolare di 1,00 m di canale diramatore è determinata forfaitariamente in mq. 3,50, considerando nella misura un computo del 50% del valore delle banchine ai sensi dell'art. 1038 c. 2 del C.C.

**6.** L'indennizzo per lo svincolo è così determinato:

**a)** per le aree agricole si assume il valore di € 13,25 al metro quadro.

**b)** per le aree con destinazione edificabile si applicherà il valore al metro quadro ai fini ICI, delle aree a standard dello specifico comune o altro valore che possa definire il corretto valore delle aree in questione;

**c)** a titolo di esempio di calcolo, nel caso di aree agricole, il valore di svincolo per metro lineare è quindi pari ad € 40,95 calcolato su uno sviluppo di m 3,50 (€/mq 11,70 x 3,50 mq. = € 40,95);

**d)** qualora vi siano terreni sottesi al tratto di canale interessato allo svincolo e siano soggetti al contributo di conservazione della rete e degli impianti, dovrà essere richiesto il mancato introito di detto contributo calcolato per 30 anni e capitalizzato al tasso legale vigente;

**e)** qualora il richiedente necessiti di atto formale di estinzione della servitù e la sua trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico;

**f)** le richieste di dismissione di tratti intermedi della rete possono essere esaminate solo contestualmente alla dismissione dei tratti a valle collegati con eventuale totale indennizzo a carico del richiedente.

**7.** La Commissione di polizia idraulica consortile:

**a)** aggiorna annualmente, sulla base dell'evoluzione degli indici Istat il valore di cui al precedente c. 6 lettera a);

**b)** decide indennizzi diversi da quelli previsti nel presente articolo, con decisione motivata ove sia opportuno per salvaguardare gli interessi consortili.

### *art. 32 - Autorizzazione di attività di terzi*

**1.** L'intervento di terzi sulla rete consortile è ammesso solo previa procedura di verifica dell'ammissibilità dell'intervento con definizione dell'atto autorizzativo e relativo pagamento dei canoni, degli oneri addizionali e delle spese d'istruttoria.

**2.** Il Consorzio, nell'atto autorizzatorio, può porre a carico del soggetto richiedente l'esposizione di pannelli indicanti gli estremi dell'atto stesso, sulla base di modelli predisposti dall'Ente consortile. In caso di omissione provvederà il Consorzio imputando le relative spese al soggetto autorizzato in occasione del primo canone successivo e fatta salva l'eventuale sanzione amministrativa in base al successivo articolo 42 comma 18.

**3.** La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree della rete consortile; la durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. L'autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all'anno. Il nulla osta viene rilasciato per attività ammesse dal presente regolamento eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di acquedotto. In casi particolari i rapporti tra terzi e consorzio sono fissati con convenzioni/concessioni specifiche approvate dal Consiglio d'amministrazione sulla base dei principi fissati nel presente regolamento. Sono esclusi dalla procedura quegli interventi connessi a derivazioni idriche ai sensi del r.d. 1775/33.

**4.** La procedura autorizzativa è curata dal Dirigente dell'Area competente o suo delegato, autorizzato alla firma degli atti aventi valore esterno.

**5.** A titolo esemplificativo sono riportate le seguenti attività ammesse:

**a)** variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale, intese sia come variazione di percorso o modifica dell'alveo purché non generino riduzioni della portata utile;

**b)** costruzione di ponti, passerelle e sovrappassi, sottopassi, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, reti di telecomunicazioni, infrastrutture a rete in genere ed altri manufatti, sia in parallelismo che in proiezione aerea o in subalveo dei canali e loro pertinenze, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali purché



non incidano negativamente sul funzionamento della rete e sul valore fruitivo e paesaggistico della stessa in sede di istruttoria:

**c)** costruzione di rampe di ascensione ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

**d)** uso delle strade alzaie e/o delle banchine/sommità arginali dei canali per la realizzazione di percorsi e aree destinati alla fruizione pubblica;

**e)** transito sulle strade alzaie, sommità arginali e sulle banchine dei canali, anche con veicoli, solo quando conciliabili con gli usi già in essere e quando compatibili con la stabilità e la sicurezza delle banchine e degli argini;

**f)** posa di ringhiere e parapetti lungo gli argini dei canali a protezione della pubblica incolumità;

**g)** realizzazione di recinzioni e altre strutture a carattere amovibile a distanza non inferiore a metri 5 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della riva incisa, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento (per amovibile si intende reti a "maglia sciolta" ancorata pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie), con impegno scritto a rimuovere su semplice richiesta del Consorzio;

**h)** utilizzazione culturale di terreni consortili o demaniali;

**i)** tombinatura e copertura quando consentita;

**j)** l'immissione nei canali consorziali di acque di scarico quando ciò non comporti un peggioramento della qualità delle acque e un rischio idraulico.

**6.** Le alzaie, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto possono essere utilizzate per interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di tipo ricreativo ed ecologico purché gli stessi non confliggano con la prioritaria esigenza e funzione di gestione della rete ai fini della tutela idraulica ed idrogeologica.

**7.** Tutti gli interventi devono essere attuati con soluzioni costruttive che si integrino con il paesaggio circostante e di massima:

**a)** eventuali manufatti di protezione devono essere realizzati in legno o in materiale idoneo al contesto urbano e/o storico del canale, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione degli itinerari;

**b)** i percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali e dei sistemi idraulici devono essere muniti di strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali ed eco-compatibili;

**c)** gli interventi di piantumazione lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto devono prevedere l'uso di specie autoctone non dannose per la tenuta delle sponde ed in conformità al disposto del c. 1 lettera b) art. 3 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3.

**d)** il rispetto delle specifiche modalità attuative fissate dagli uffici consortili per garantire una coerenza formale agli interventi insistenti sullo stesso canale.

**8.** La posa di parapetti lungo l'alzaia può essere ammessa ove non esistano soluzioni progettuali alternative. Gli eventuali aggravii degli oneri manutentivi e gestionali accertati in sede di istruttoria tecnica sono normalmente richiesti al concessionario.

**9.** Gli interventi devono essere coerenti con le tipologie costruttive storiche presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio.

**10.** Per interventi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di determinazioni specifiche da parte del CDA su segnalazione del Dirigente responsabile.

### art. 33 - Rilascio Concessione

**1.** Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se completa in dati e documentazione, rilascia il provvedimento richiesto o il diniego motivato.

**2.** La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.

**3.** La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

**4.** Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

**5.** La competente Area cura l'istruttoria tecnico-idraulica, fornendo anche le eventuali motivazioni tecniche, idrauliche, gestionali etc. che consiglino un diniego alla richiesta formulata.

**6.** La competente Area cura la predisposizione del disciplinare di concessione con la tipologia dell'opera, le prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnico-idraulica fissando il canone e gli altri oneri addizionali dovuti.

**7.** Il disciplinare di concessione, viene inviato al concessionario per acquisizione preventiva sottoscrizione con lettera accompagnatoria indicante oltre ai canoni, oneri addizionali ed eventuali fidejussioni o cauzioni da pagare, le modalità di pagamento delle somme richieste, nonché gli eventuali obblighi di registrazione.

**8.** Verificato il versamento o deposito delle eventuali fidejussioni o cauzioni, il Dirigente competente, o suo delegato, emette l'atto concessorio definitivo.

**9.** Gli atti concessori, salvo quanto previsto dalla normativa afferente le aree di proprietà del demanio idrico, sono soggetti a registrazione in caso d'uso. In questa ipotesi le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Qualora il richiedente necessiti di atto formale di registrazione o trascrizione nei registri immobiliari, l'onere e le relative procedure saranno a suo esclusivo carico.

### art. 34 - Rilascio Concessione di scarico

**1.** Per le domande di concessione allo scarico valgono i principi fissati all'articolo 10 e le procedure fissate all'articolo 33 del presente regolamento.

**2.** Contestualmente alla presentazione della domanda al Consorzio deve essere inoltrata istanza di autorizzazione ai fini qualitativi all'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006.

**3.** La domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio.

**4.** La competente Area verifica l'accettabilità degli scarichi secondo quanto previsto nel presente regolamento.



5. Con l'atto di concessione, oltre al canone di polizia idraulica, viene definita l'indennità di collettamento, in conformità a quanto previsto dal Piano di classificazione degli immobili e secondo i seguenti criteri:

a) agli scarichi con portate discontinue o continue ma variabili viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 20%; in assenza di altri elementi certi, il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato sulla base delle superfici scolanti impermeabili ed i volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni nel caso di scarichi di acque meteoriche, o in relazione al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente nel caso di scarichi provenienti da insediamenti civili/industriali;

b) agli scarichi con portate continue viene applicato il canone di fognatura, definito dal gestore del servizio, e relativo al comune di ubicazione dell'immobile, con una riduzione del 60%; il volume totale annuo di acqua scaricata, è determinato in relazione dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata dall'utente.

6. La Commissione di polizia idraulica consortile, può disporre una variazione motivata dei canoni sopra definiti per esigenze di gestione della rete consortile che comportino opere e/o indennizzi o situazioni onerose particolari.

7. Per casi di particolare complessità ed importanza, è fatta salva la possibilità di diverse determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione della Commissione di polizia idraulica consortile.

#### **art. 35 - Rilascio Autorizzazione**

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento di autorizzazione richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda di autorizzazione corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale dell'autorizzazione è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta;

4. L'autorizzazione viene normalmente rilasciata per interventi aventi carattere di temporaneità.

5. L'autorizzazione impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria. Nello stesso atto autorizzatorio, è indicato il canone di polizia idraulica se dovuto e gli oneri aggiuntivi se dovuti.

6. Nel caso di interventi da realizzare con urgenza, per motivi di sicurezza o pubblica incolumità, gli stessi sono soggetti ad autorizzazione provvisoria rilasciata dalla competente Area. Il richiedente dovrà comunque inoltrare richiesta dell'atto autorizzatorio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, entro 30 giorni dal rilascio

dell'autorizzazione provvisoria.

#### **art. 36 - Rilascio Nulla osta idraulico e parere di compatibilità idraulica**

1. Il Consorzio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, rilascia il provvedimento richiesto o il relativo diniego motivato.

2. La domanda corredata di tutta la documentazione utile, deve essere inoltrata al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, utilizzando la modulistica predisposta da Consorzio. L'iter procedurale per il rilascio del nulla osta o del parere è identico all'iter procedurale della concessione definito nei precedenti articoli.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

4. Il Nulla osta impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente regolamento e quelle eventualmente indicate nella relazione tecnica istruttoria.

5. L'istante si deve impegnare con apposito atto scritto ad assumersi in toto rischi e responsabilità conseguenti all'attività oggetto del Nulla osta e se del caso a rilasciare apposita fidejussione.

#### **art. 37 - Cessione, trasferimento e rinuncia**

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte la concessione in essere senza avere ottenuta l'autorizzazione esplicita del Consorzio.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza della concessione per colpa del Concessionario.

3. In caso di rinuncia da parte del Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia. In tal caso il Consorzio può richiedere, al Concessionario, l'eliminazione delle opere realizzate e il conseguente ripristino dello status quo ante operam secondo le modalità e prescrizioni all'uopo indicate.

### **TITOLO V - ONERI**

#### **art. 38 - Canoni e altri oneri**

1. I Canoni d'occupazione per le aree connesse alla rete consortile, calcolati tenendo conto dei criteri generali emanati dalla Regione Lombardia, sono riportati nell'**Allegato G** del presente regolamento e annualmente aggiornati in base alle variazioni dell'indice ISTAT con determinazione dirigenziale.

2. I canoni di cui al comma 1 possono essere rideterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile.

3. Nei casi non ricompresi nell'**Allegato G** di cui



comma 1 o di dubbio, si rimanda alla valutazione motivata della Commissione di polizia idraulica, che valuta di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

**4.** Per le concessioni in essere, non ancora scadute, continuano ad applicarsi i canoni già determinati in fase di rilascio, aggiornandoli periodicamente in base alle variazioni dell'indice ISTAT, mentre per le nuove concessioni o per il rinnovo di quelle scadute il canone deve essere determinato in base ai criteri di cui al comma 1.

**5.** Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i canoni di collettamento previsti al c. 5 dell'art. 34 del presente regolamento.

**6.** Ad ogni concessione o autorizzazione possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio degli oneri subiti dal Consorzio e ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera concessa o autorizzata. In particolare per i canali navigabili di cui al Regolamento Regionale 29 aprile 2015 n. 3 il valore del canone può essere elevato fino al doppio dei canoni fissati per gli altri canali ricompresi nella rete consortile.

**7.** Le spese di istruttoria e controllo sono fissate per ogni tipologia di richiesta, tenendo conto dei costi generali sostenuti dal Consorzio per gestire la pratica e devono essere versate dal Concessionario al momento della presentazione dell'istanza.

**8.** Le spese d'istruttoria e controllo sono computate forfetariamente e comprendono le spese di sopralluogo e perizia tecnica nella fase preparatoria dell'atto autorizzatorio e la verifica e il controllo dei lavori durante la fase di realizzazione delle opere concesse/autorizzate. Gli importi per ogni istanza di concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri preventivi e rilascio di dichiarazioni/attestazioni ai fini di aggiornamenti cartografici catastali riguardanti il reticolo idrico sono riportati nell'**Allegato G**.

**9.** Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture che impattano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi/costruttivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.

**10.** Gli importi di cui all'Allegato G e l'importo di cui all'art. 31 c. 6 lettera a) del presente regolamento, sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT.

**11.** Il Consorzio ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura di danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso d'acqua. Tale deposito, che potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, dovrà rimanere versato sino alla verifica delle opere realizzate esperita dal Consorzio con esito positivo.

**12.** Il Consorzio ha inoltre facoltà di richiedere

all'atto del rilascio del provvedimento autorizzativo la costituzione di un eventuale ulteriore deposito cauzionale, in aggiunta a quanto già previsto al precedente comma, a garanzia della messa in pristino dei luoghi allo scadere del provvedimento di assenso rilasciato. Tale deposito potrà essere costituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta.

**13.** Dalla data di scadenza delle concessioni e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni rimangono in essere le condizioni pattuite con il precedente atto.

**14.** All'atto dell'inserimento di nuovi canali nella rete consortile è facoltà del Consorzio riscuotere i medesimi oneri complessivamente dovuti alla pubblica Amministrazione precedentemente competente, sino alla scadenza naturale della concessione, oppure, se non diversamente concordato in sede di formale trasferimento del bene - che può avvenire tramite verbale di consegna sottoscritto dalle parti - applicare i propri canoni fornendo idonea comunicazione al concessionario.

## **TITOLO VI – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**

### ***art. 39 - Autorità di polizia idraulica***

**1.** Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villorresi esercita l'autorità di polizia idraulica sul proprio reticolo secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle disposizioni regionali in materia di polizia idraulica. Gli organi consorziali esercitano tale attività secondo i poteri di seguito fissati, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio nella gestione della rete affidata.

**2.** Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità Idraulica, si esplicano attraverso:

- a)** il rilascio di provvedimenti autorizzativi e di concessione demaniale;
- b)** la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
- c)** la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
- d)** la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

**3.** Il Consiglio d'amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e decide sulle variazioni patrimoniali delle reti primaria e secondaria consortile ad esclusione di quei corsi d'acqua afferenti al demanio idrico.

**4.** La Commissione di polizia idraulica consortile decide, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e fatto salvo il diritto di terzi, sulle variazioni patrimoniali della rete terziaria villorresi e su tutte le questioni comportanti possibili valutazioni discrezionali inerenti la gestione della rete. La Commissione dirime anche le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente regolamento ed esamina gli eventuali ricorsi su decisioni degli organi amministrativi consorziali in merito agli atti autorizzativi.

**5.** Il Presidente del Consorzio, o suo delegato, vigila sulle attività di polizia idraulica ed emette



ordinanze di regolazione sull'uso di tratti specifici della rete.

**6.** Il Consorzio nomina il Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica.

**7.** Per ottimizzare le attività di vigilanza e controllo il Consorzio persegue la stipula di accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

#### **art. 40 - Vigilanza**

**1.** Il Consorzio svolge l'attività di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica tramite agenti accertatori consortili individuati tra il personale dipendente previa specifica formazione, oppure mediante accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

**2.** Gli agenti devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica e i compiti loro attribuiti.

#### **art. 41 - Commissione di polizia idraulica consortile**

**1.** Per definire le procedure di applicazione del presente regolamento e per valutare tutte le questioni inerenti la definizione della rete consortile e la sua dismissione è costituita una Commissione di polizia idraulica consortile.

**2.** La Commissione dirime anche eventuali questioni interpretative relative al presente regolamento.

**3.** La Commissione provvederà altresì ad una revisione complessiva della rete storica consortile seguendo i principi definiti nel presente regolamento ed individuando soluzioni specifiche nei casi di difformità riscontrata.

**4.** La Commissione è composta dal Presidente o suo delegato con funzioni di presidenza della Commissione, dal Direttore generale, dai Direttori di area, dal Responsabile della gestione della rete consortile e dal Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica con funzioni anche di segreteria. Il Cda qualora lo ritenga opportuno, potrà deliberare una diversa composizione della Commissione di polizia idraulica consortile.

**5.** La Commissione decide a maggioranza semplice dei componenti.

**6.** Le riunioni della Commissione, in presenza di punti da discutere, si svolgeranno di norma il primo lunedì lavorativo di ogni mese.

**7.** Le risultanze dei lavori della Commissione saranno riportate in apposite Determinazioni.

#### **art. 42 - Sanzioni e procedure**

**1.** Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento, di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e s.m. e/o i. e al presente Regolamento mediante irrogazione delle sanzioni tramite appositi agenti accertatori e/o in collaborazione con gli organi di polizia presenti sul territorio o con altri enti o soggetti privati.

**2.** Sui contravventori gravano altresì gli obblighi

di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

**3.** Il Consorzio emana, con provvedimento del Responsabile delle attività di gestione della polizia idraulica, o dell'Agente accertatore le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Tale provvedimento individua e prescrive le opere da eseguirsi stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio può procedere previo provvedimento di diffida del Responsabile delle attività di gestione della Polizia idraulica, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.

**4.** In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

**5.** Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento.

**6.** Il processo verbale di accertamento deve contenere:

**a)** l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;

**b)** le generalità e la qualifica del verbalizzante;

**c)** le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile –nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;

**d)** la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

**e)** l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

**f)** l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. e/o i.;

**g)** l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

**h)** la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;

**i)** l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;

**j)** la sottoscrizione del verbalizzante;

**k)** l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.

**7.** Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata all'Area da cui dipende il verbalizzante ed una è trasmessa al Responsabile del procedimento per le attività di gestione di polizia idraulica che ne dà informazione alla Direzione Generale del Consorzio.

**8.** Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile



comprese le relative fasce di rispetto.

**9.** La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

**10.** Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

**11.** Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

**12.** In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.

**13.** Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.

**14.** L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.

**15.** In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso oneroso ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010 n. 3 e del presente regolamento, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per la concessione in sanatoria di provvedimento di assenso oneroso entro 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se l'autorizzazione richiesta è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di concessione in sanatoria a titolo oneroso con il recupero degli arretrati e ferme restando le sanzioni pecuniarie.

**16.** Nel caso in cui non si ritenga rilasciabile la concessione, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, ai sensi del c. 3 del presente articolo, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.

**17.** Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa stabilita dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m. e/o i. e attualmente prevista da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).

**18.** È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione. Decorso tale termine ed entro 60 giorni il pagamento dovrà essere effettuato nella forma intera.

**19.** Entro il termine di 30 giorni dalla data della

contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

L'autorità consortile, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.

Il pagamento è effettuato nelle forme ed all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio indicato nel provvedimento-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'Autorità che ha emanato il provvedimento.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

**20.** Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.

**21.** Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, alla L.R. 90/1983 e relative modifiche ed integrazioni.

#### *art. 43 - Norme transitorie*

**1.** Nelle more dell'approvazione del presente regolamento da parte di Regione Lombardia, continua ad essere valido e vigente il regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 6 aprile 2011 n. IX/1542 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 16 del 18 aprile 2011.



**Allegato A - Rete consortile - Elenco dei canali**

CANALE	CODICE SIBITER
1/A CASTANO	R01S01C03
1/B CASTANO	R01S01C04
1 CASTANO	R01S01C05
2 CASTANO	R01S01C06
2/A CASTANO	R01S01C07
3 CASTANO	R01S01C08
3/A CASTANO	R01S01C09
6/A CASTANO	R01S01C10
6/B CASTANO	R01S01C11
4 CASTANO	R01S01C12
5 CASTANO	R01S01C13
6/C CASTANO	R01S01C14
6 CASTANO	R01S01C15
6/D CASTANO	R01S01C16
7 CASTANO	R01S01C17
7/A CASTANO	R01S01C18
DERIVATORE I CASTANO	R01S01C19
DERIVATORE II CASTANO	R01S01C20
3/1 CASTANO	R01S01C21
3/2 CASTANO	R01S01C22
1 CUGGIONO	R01S02C01
1/A CUGGIONO	R01S02C02
1/B CUGGIONO	R01S02C03
2 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C05
2 MALVAGLIO CUGGIONO	R01S02C06
4 CUGGIONO	R01S02C07
4/BIS CUGGIONO	R01S02C08
5 CUGGIONO	R01S02C09
5/A CUGGIONO	R01S02C10
6 CUGGIONO	R01S02C11
7 CUGGIONO	R01S02C12
CAMPACCIO CUGGIONO	R01S02C13
2 BUSCA CUGGIONO	R01S02C14
3 STRAMAZZO CUGGIONO	R01S02C15
3/BIS CUGGIONO	R01S02C16
8 CUGGIONO	R01S02C17
8/BIS CUGGIONO	R01S02C18
9 CUGGIONO	R01S02C19
10 CUGGIONO	R01S02C20
11 CUGGIONO	R01S02C21
DERIVATORE CUGGIONO	R01S02C22
DERIVATORE MALVAGLIO	R01S02C23
1 MAGENTA	R01S03C01

CANALE	CODICE SIBITER
1/B MAGENTA	R01S03C03
BOCCA SECONDARIO MAGENTA	R01S03C04
1/C MAGENTA	R01S03C05
2 MAGENTA	R01S03C06
3 MAGENTA	R01S03C07
3/A MAGENTA	R01S03C08
4 MAGENTA	R01S03C09
4/A MAGENTA	R01S03C10
5 MAGENTA	R01S03C11
6 MAGENTA	R01S03C12
6/A MAGENTA	R01S03C13
7 MAGENTA	R01S03C14
8 MAGENTA	R01S03C15
9 MAGENTA	R01S03C16
10 MAGENTA	R01S03C17
11 MAGENTA	R01S03C18
12 MAGENTA	R01S03C19
13 MAGENTA	R01S03C20
13/A MAGENTA	R01S03C21
14 MAGENTA	R01S03C22
14/A MAGENTA	R01S03C23
DERIVATORE MAGENTA	R01S03C24
COLATORE S.ANSELMO	R01S03C25
COLATORE CALDERARA	R01S03C26
COLATORE MARCALLO	R01S03C27
SCARICATORE MAINAGA	R01S03C28
1/A CORBETTA	R01S04C01
1/V CORBETTA	R01S04C02
1/B CORBETTA	R01S04C03
2/V CORBETTA	R01S04C04
2/BIS CORBETTA	R01S04C05
3 CORBETTA	R01S04C06
4 CORBETTA	R01S04C07
5 CORBETTA	R01S04C08
5/A CORBETTA	R01S04C09
5/BIS CORBETTA	R01S04C44
6 CORBETTA	R01S04C10
7 CORBETTA	R01S04C11
8 CORBETTA	R01S04C13
8/A CORBETTA	R01S04C14
9 CORBETTA	R01S04C15
10 CORBETTA	R01S04C16
10/A CORBETTA	R01S04C17

CANALE	CODICE SIBITER
11 CORBETTA	R01S04C18
12 CORBETTA	R01S04C19
12/BIS CORBETTA	R01S04C20
13 CORBETTA	R01S04C21
13/A CORBETTA	R01S04C22
13/BIS CORBETTA	R01S04C23
14 CORBETTA	R01S04C24
15 CORBETTA	R01S04C25
21 CORBETTA	R01S04C26
21/BIS CORBETTA	R01S04C33
22 CORBETTA	R01S04C27
22 TRENTINO CORBETTA	R01S04C30
DERIVATORE CORBETTA	R01S04C28
COLATORE MENADRAGO	R01S04C34
COLATORE DIVERSIVO COLATORI	R01S04C35
COLATORE OSSONA	R01S04C36
COLATORE RANTEGHETTA	R01S04C37
COLATORE CELESTINA	R01S04C38
COLATORE SANTO STEFANO	R01S04C39
COLATORE MALPAGA	R01S04C40
COLATORE VAIANA	R01S04C41
COLATORE POBBIA	R01S04C42
COLATORE CUCCO	R01S04C43
1/A ARLUNO	R01S05C01
2 ARLUNO	R01S05C02
3 ARLUNO	R01S05C03
4 ARLUNO	R01S05C04
5 ARLUNO	R01S05C05
6 ARLUNO	R01S05C06
6/A ARLUNO	R01S05C07
DERIVATORE ARLUNO	R01S05C08
1/B ARLUNO	R01S05C09
COLATORE VIAGO	R01S05C10
COLATORE GOMARASCA	R01S05C11
NAVIGLIO DELLA VALLE OLONA	R01S05C12
1 VITTUONE	R01S06C01
1/BIS VITTUONE	R01S06C02
2 VITTUONE	R01S06C03
3 VITTUONE	R01S06C04
3/BIS VITTUONE	R01S06C05
4 VITTUONE	R01S06C06
5 VITTUONE	R01S06C07
6 VITTUONE	R01S06C08
8 VITTUONE	R01S06C09

CANALE	CODICE SIBITER
7 VITTUONE	R01S06C11
7/BIS VITTUONE	R01S06C12
SONCINA VITTUONE	R01S06C13
9 VITTUONE	R01S06C14
10 VITTUONE	R01S06C15
13 VITTUONE	R01S06C16
DERIVATORE VITTUONE	R01S06C17
COLATORE ARLUNO	R01S06C18
COLATORE VITTUONE	R01S06C19
COLATORE SEDRIANO	R01S06C20
CANTONI BAREGGIO	R01S07C01
1 BAREGGIO	R01S07C02
1/A BAREGGIO	R01S07C03
1/C BAREGGIO	R01S07C04
1 VALDERENNE BAREGGIO	R01S07C05
1/F BAREGGIO	R01S07C06
2 BAREGGIO	R01S07C07
3 BAREGGIO	R01S07C08
4 BAREGGIO	R01S07C09
5 BAREGGIO	R01S07C10
3/BIS BAREGGIO	R01S07C11
6/A BAREGGIO	R01S07C12
6 BAREGGIO	R01S07C13
7 BAREGGIO	R01S07C14
8 BAREGGIO	R01S07C15
7/A BAREGGIO	R01S07C16
DERIVATORE BAREGGIO	R01S07C17
COLATORE CASCINA NUOVA	R01S07C18
COLATORE SAN PROTASO	R01S07C19
1/A VALLE OLONA	R01S08C01
1 VALLE OLONA	R01S08C02
1/B VALLE OLONA	R01S08C03
1/C VALLE OLONA	R01S08C04
1/D VALLE OLONA	R01S08C05
2 VALLE OLONA	R01S08C06
3 VALLE OLONA	R01S08C07
4 VALLE OLONA	R01S08C08
5 VALLE OLONA	R01S08C09
6 VALLE OLONA	R01S08C10
6/C VALLE OLONA	R01S08C12
6/B VALLE OLONA	R01S08C13
DERIVATORE VALLE OLONA	R01S08C14
1 SETTIMO	R01S09C02



Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

CANALE	CODICE SIBITER
2 SETTIMO	R01S09C03
2/BIS SETTIMO	R01S09C04
3 SETTIMO	R01S09C05
4 SETTIMO	R01S09C06
4/BIS SETTIMO	R01S09C08
5 SETTIMO	R01S09C09
6 SETTIMO	R01S09C10
4/D SETTIMO	R01S09C11
4/C SETTIMO	R01S09C12
7 SETTIMO	R01S09C13
8 SETTIMO	R01S09C14
9 SETTIMO	R01S09C15
10 SETTIMO	R01S09C16
12 SETTIMO	R01S09C17
DERIVATORE SETTIMO	R01S09C19
2 RHO	R01S10C01
3 RHO	R01S10C02
4 RHO	R01S10C03
6 RHO	R01S10C04
5 RHO	R01S10C06
DERIVATORE RHO	R01S10C07
13 PASSIRANA	R01S11C01
14/A PASSIRANA	R01S11C02
14 PASSIRANA	R01S11C03
PASSIRANA ALFA ROMEO	R01S11C05
10 PASSIRANA	R01S11C06
1 PASSIRANA	R01S11C07
2 PASSIRANA	R01S11C08
3 PASSIRANA	R01S11C09
3/2 PASSIRANA	R01S11C10
4 PASSIRANA	R01S11C11
4/BIS PASSIRANA	R01S11C12
5 PASSIRANA	R01S11C14
5/1 PASSIRANA	R01S11C15
5/BIS PASSIRANA-CAVO PAREA	R01S11C16
6 PASSIRANA	R01S11C17
7 PASSIRANA	R01S11C18
8 PASSIRANA	R01S11C19
10/N PASSIRANA	R01S11C20
11 PASSIRANA	R01S11C21
12 PASSIRANA	R01S11C22
DERIVATORE PASSIRANA	R01S11C23
DERIVATORE ARESE	R01S11C25
1/B GARBAGNATE	R01S12C02
1/4 GARBAGNATE	R01S12C03

CANALE	CODICE SIBITER
2 GARBAGNATE	R01S12C04
2/1 GARBAGNATE	R01S12C17
2/2 GARBAGNATE	R01S12C18
2/3 GARBAGNATE	R01S12C19
2/4 GARBAGNATE	R01S12C20
2/5 GARBAGNATE	R01S12C21
3 GARBAGNATE	R01S12C05
3/2 GARBAGNATE	R01S12C15
3/3 GARBAGNATE	R01S12C16
5 GARBAGNATE	R01S12C07
6 GARBAGNATE	R01S12C08
8 GARBAGNATE	R01S12C10
DERIVATORE GARBAGNATE	R01S12C11
DERIVATORE VIA D'ACQUA EXPO 2015	R01S12C13
1 VAL SEVESO	R01S13C01
17 VAL SEVESO	R01S13C02
18 VAL SEVESO	R01S13C03
18/A VAL SEVESO	R01S13C04
15 VAL SEVESO	R01S13C08
16 VAL SEVESO	R01S13C09
8 VAL SEVESO	R01S13C10
9 VAL SEVESO	R01S13C11
9/1 VAL SEVESO	R01S13C12
10 VAL SEVESO	R01S13C14
11 VAL SEVESO	R01S13C15
DERIVATORE VAL SEVESO	R01S13C18
1/A NOVA	R01S14C03
4A NOVA	R01S14C08
4/A NOVA	R01S14C09
3/4 NOVA	R01S14C11
3/5 NOVA	R01S14C12
3/3 NOVA	R01S14C17
3/2 NOVA	R01S14C18
3/1 NOVA	R01S14C19
DERIVATORE NOVA	R01S14C20
DERIVATORE SAN MARTINO	R01S14C23
1 VLP	R01S15C01
1/A VLP	R01S15C02
1/B VLP	R01S15C03
1/C VLP	R01S15C04
10 VLL	R01S16C03
1/A VLL	R01S16C04
2 VLL	R01S16C05
3/1 VLL	R01S16C06
3/4 VLL	R01S16C08

CANALE	CODICE SIBITER
4 VLL	R01S16C10
6 VLL	R01S16C12
7 VLL	R01S16C13
9 VLL	R01S16C15
DERIVATORE BRUGHERIO	R01S16C16
1/1 CERNUSCO	R01S17C01
1/2 CERNUSCO	R01S17C02
1/3 CERNUSCO	R01S17C03
1/4 CERNUSCO	R01S17C04
2/1 CERNUSCO	R01S17C05
2/2 CERNUSCO	R01S17C06
2/3 CERNUSCO	R01S17C07
3/1 CERNUSCO	R01S17C08
3/2 CERNUSCO	R01S17C09
3/3 CERNUSCO	R01S17C10
5 CERNUSCO	R01S17C11
5/BIS CERNUSCO	R01S17C12
9 CERNUSCO	R01S17C13
7 CERNUSCO	R01S17C14
8 CERNUSCO	R01S17C15
8/BIS CERNUSCO	R01S17C16
6 CERNUSCO	R01S17C17
10 CERNUSCO	R01S17C18
11 CERNUSCO	R01S17C19
DERIVATORE CERNUSCO	R01S17C21
9/BIS CERNUSCO	R01S17C23
DERIVATORE CARUGATE	R01S17C24
COLLETORE VILLORESI MARTESANA	R01S17C25
1/2 GORGONZOLA	R01S18C01
1/3 GORGONZOLA	R01S18C02
1/4 GORGONZOLA	R01S18C03
1/5 GORGONZOLA	R01S18C04
6/1 GORGONZOLA	R01S18C05
6/2 GORGONZOLA	R01S18C31
6/7 GORGONZOLA	R01S18C06
6/8 GORGONZOLA	R01S18C07
6/9 GORGONZOLA	R01S18C08
7 GORGONZOLA	R01S18C09
8/1 GORGONZOLA	R01S18C10
8/2 GORGONZOLA	R01S18C11
8/3 GORGONZOLA	R01S18C12
8/6 GORGONZOLA	R01S18C13
8/4 GORGONZOLA	R01S18C14
8/5 GORGONZOLA	R01S18C15

CANALE	CODICE SIBITER
10/3 GORGONZOLA	R01S18C18
10/4 GORGONZOLA	R01S18C19
11 GORGONZOLA	R01S18C20
11/BIS GORGONZOLA	R01S18C21
2 GORGONZOLA	R01S18C22
2/BIS GORGONZOLA	R01S18C23
3 GORGONZOLA	R01S18C24
4 GORGONZOLA	R01S18C25
5 GORGONZOLA	R01S18C26
9/1 GORGONZOLA	R01S18C27
DERIVATORE GORGONZOLA	R01S18C28
DERIVATORE PESSANO	R01S18C30
CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE VILLORESI	R01S19C01
DERIVATORE PARABIAGO	R01S19C02
DERIVATORE ARLUNO-VITTUONE- BAREGGIO	R01S19C03
IMPIANTO CASCINA SARONNA	R01S20C01
COLLETORE SANT ANTONINO	R01S21C01
NAVIGLIO MARTESANA	R02S21C04
NAVIGLIO BEREGUARDO	R03S22C46
NAVIGLIO DI PAVIA <sup>(2)</sup>	R04S23C45
CAVETTO RICOTTI	R05S24C01
COLATORE ALLACCIANTE LAMBRINO	R05S24C03
COLATORE NERONE GARIGA	R05S24C07
COLATORE OLONETTA	R05S24C08
ROGGIA USELLA	R07S17C22
ROGGIA MIRADOLA	R07S17C23
NAVIGLIO GRANDE <sup>(1)</sup>	R07S89C01
CANALE DEVIATORE ACQUE ALTE	R08S02C01
COLATORE REFUGO ROGGIONE	R08S02C02
COLATORE REALE <sup>(3)</sup>	R08S02C03
CANALE SUD PEDEARGINALE	R08S02C05
NAVIGLIO DI PADERNO	R09S01C01
ROGGIA MOLINA DI ALBUZZANO	R11S07C01
CAVO RAVANO	R11S10C01
RAVANO ROGGIA DEI NOBILI	R11S10C02
RAVANO ROGGIA DELLE CAMPANE	R11S10C03
CAVO RILE (*)	R07S88C02
CAVO LISONE (*)	R07S88C03
TICINELLO MENDOSIO	R07S17C01
FOSSON MORTO (*)	R03S22C43
TOLENTINA	R07S17C09
MARZO	R07S17C12
NAVIGLIETTO	R06S21C01
CARONA	R07S17C13



Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

CANALE	CODICE SIBITER
9/2 GORGONZOLA	R01S18C16
9/3 GORGONZOLA	R01S18C17
TICINELLO USELLA	R07S17C21
COLATORE NAVIGLIACCIO	R07S17C50
ROGGIA TESORELLA <sup>(4)</sup>	R02S21C62
ROGGIA CASATI CALDARA <sup>(4)</sup>	R02S21C12
ROGGIA BARONA	R06S32C01
ROGGIA TICINELLO RESIDUO (*)	R07S88C01
COLATORE VERNAVOLA	R07S17C14
COLATORE VERNAVOLINO	R07S17C15
ROGGIA GAMBERINA (*)	R07S47C01

- (1) Tratto di competenza: da 300 metri a monte della Strada Provinciale per Turbigo alla passerella pedonale di via P.Paoli/Via Casale in Milano compresa
- (2) Tratto di competenza: dalla passerella di via Emilio Gola/via Giuseppe Lagrange in Milano compresa, all'area portuale di Pavia
- (3) Fine competenza alla chiavica del Reale in Chignolo Po
- (4) Ramo Est: Foglio 1 di Truccazzano a partire dal lato nord del mapp. 130, dall'intersezione del canale con il ponte della strada comunale Trecella Albignano, fino al lato est del mappale 466;  
Rami Sud: Foglio 1 di Truccazzano a partire dal lato nord del mapp. 130, dall'intersezione del canale con il ponte della strada comunale Trecella Albignano, poi a sud fino al mapp. 809 e, da qui, a ovest sino al lato ovest del mapp. 774 e a est sino al lato sud del mapp. 754;
- (5) Foglio 1 di Truccazzano a partire dal lato nord del mapp. 130, dall'intersezione del canale con il ponte della strada comunale Trecella Albignano, poi a sud fino al mapp. 809 e, da qui, a ovest sino al lato ovest del mappale del mappale 767.

\*A valere dalla data di perfezionamento del trasferimento.

Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

Allegato B  
**Fasce di rispetto e altri vincoli**

Canale	Fascia di rispetto (m)			Piani Paesagg. (*)	Elenchi acque pubbliche	R.R. n. 3 29.4.2015 - circ. nautica	Divieto posa cartelli pubbl.
	Rete primaria	Rete secondaria (derivatori e colatori)	Rete terziaria (diram.)				
Villoresi	10	6	5	X		X	X
Naviglio della Valle Olona (Villoresi - Nuovo derivatore di Parabiago)	10						X
Villoresi - Impianto di Castano - Cascina Saronna		5					
Villoresi - Collettore S. Antonino	6						
Naviglio Grande	10			X		X	X
Naviglio di Bereguardo	10			X		X	X
Naviglio di Pavia	10			X		X	X
Naviglio Martesana	10			X		X	X
Naviglio di Paderno	10			X		X	X
Cavetto Ricotti	10	5					
Cavo Ravano	10						
Ravano Roggia dei Nobili		10	5				
Ravano Roggia delle Campane		10	5				
Colatore Nerone Gariga	10						
Colatore Allacciate Lambrino	10						
Colatore Olonetta	10						
Colatore Deviatore Acque Alte	10						
Colatore Refugo Roggione	10						
Colatore Reale	10						
Colatore Sud Pedearginale	10						
Roggia Molina di Albuzzano		6					
Roggia Miradola			6				
Roggia Usella			6				
Roggia Ticinello Residuo (*)		10					
Cavo Rile (*)		10					
Cavo Lisone (*)		10					
Roggia Ticinello Mendosio		10			M18		
Fosson Morto (*)		10					
Roggia Talentina		10			PV146		
Roggia Marzo		10			PV146		
Colatore Naviglietto		10			PV147		
Roggia Carona		10			PV162 - MI21		
Roggia Barona		10			PV161		
Colatore Vernavola		10			PV149		
Colatore Vernavolino		10			PV149		
Cavo Ticinello o Ticinazzo		10			PV171		
Colatore Navigliaccio		10			PV145 - M18		
Roggia Gamberina (1)		10			M19		

(1) A valere dalla data di perfezionamento del trasferimento.


(\*) Vedi Art. 21 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, quale allegato al Piano Territoriale Regionale e fornisce gli indirizzi per i PTCP e i PGT.:

- ".....nei territori compresi entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde del naviglio Grande e di Pavia e 50 metri per il Canale Villoresi, il Naviglio di Bereguardo e il Naviglio di Paderno è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi per grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano di completamento del tessuto urbano e produttivo esistente;
- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla promozione della navigabilità della via d' acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo i corsi d'acqua.


Per il Naviglio Martesana. Si applica la dichiarazione di notevole interesse pubblico e i relativi criteri di gestione, approvati con d.g.r. n. 3095 del 1 agosto 2006....."



Allegato C  
**Modalità di calcolo fasce di rispetto**




Allegato D  
Tratte navigabili navigli lombardi e idrovie collegate





**Allegato E**

**STRADE ALZAE, BANCHINE E SOMMITÀ ARGINALI  
CON CATEGORIE DI FRUIBILITÀ**



*Allegato F*  
**Segnaletica**

Segnaletica di pericolo



Segnaletica di obbligo



Segnaletica di divieto e di precedenza





Allegato G  
**Canoni e oneri**

Descrizione		Canone di Concessione €		
		u.m.	Canone	Minimo
<b>Attraversamenti e parallelismi aerei comprese le opere affrancate/agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti</b>				
A.1	Con linee elettriche con tensione sino a 150.000 volt e linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno fino a 100 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, recinzioni, ringhiere, parapetti	ml	2,00	77,00
A.2	Con linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt e sino a 250.000 volts, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 100 mm e sino a 300 mm	ml	3,00	154,00
A.3	Con linee elettriche con tensione superiore a 250.000 volt, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 300 mm e sino a 500 mm	ml	6,00	308,00
A.4	Con linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 500 mm	ml	9,00	308,00
<b>Per opere senza impatto paesaggistico - Attraversamenti, parallelismi in sub-alveo, interrati o inseriti in manufatti esistenti</b>				
A.7	Con linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno fino a 100 mm	ml	1,00	77,00
A.8	Con linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts e sino a 250.000 volts, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 100 mm e sino a 300 mm	ml	1,50	154,00
A.9	Con linee elettriche con tensione superiore a 250.000 volts, linee tecnologiche ed impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 300 mm e sino a 500 mm	ml	3,00	308,00
A.10	Con linee tecnologiche e impianti a rete con cavo o tubazione con diametro esterno superiore a 500 mm	ml	4,50	308,00
<b>Note per A</b>	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato al metro lineare. Per i manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie al diametro del cerchio: $S = 2 \cdot \sqrt{\text{Area}/\pi}$ Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. <b>Solo per le aree demaniale</b> , gli attraversamenti ed i parallelismi con linee di fibre ottiche ai sensi dell'art.43 c.2 della L.R. 18/04/2012 n. 7 modificato dall'art. 6 c.18 della L.R.31/07/2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi.			
<b>Coperture d'alveo - Passerelle - Ponti - Sottopassi</b>				
B.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi		77,00	
<b>Note per B.1</b>	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione del fondo nonché una copia dell'atto di proprietà			
B.2	Ponti, passerelle, sottopassi e tombinature	mq	6,00	200,00
<b>Note per B.2</b>	La superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è di € 12,00 al mq indipendentemente dall'uso e dalla tipologia dell'opera. Per i ponti la superficie si calcola con la proiezione dell'impalcato sulla proprietà demaniale <b>Le regole seguenti si applicano ai rinnovi delle concessioni sulle tombinature e sui ponti dei canali principali e sui corsi d'acqua trasferiti da Regione a ETVilloresi. Vedi anche nota generale 4</b> Se il manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato ed il canone al mq, subirà una riduzione di € 3,00 al mq. Se il manufatto rispetta i dati di portata ma non il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce compatibile ed il canone non subirà variazioni. Se il manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce non compatibile ed il canone subirà un aumento di € 12 al mq. (di € 24,00 in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve essere certificata a cura del concessionario con specifica relazione idraulica. Se tale documentazione è assente verrà applicato il canone maggiore.			
<b>Transiti di sommità arginale ed alzaie, rampe di collegamento e guadi</b>				
C.1	Singole autorizzazioni di transito escluso operatori agricoli		154,00	
C.2	Singole autorizzazioni di transito operatori agricoli esclusivamente per le attività direttamente connesse alla conduzione dell'azienda e dei fondi		Gratuito	
<b>Note per C.1, C.2</b>	Sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo delle rampe/accessi di collegamento agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia da percorrere nonché una copia dell'atto di proprietà. Sono compresi i transiti di operatori addetti alla manutenzione e conduzione delle residenze, dei fondi agricoli, delle aziende agricole, industriali e commerciali, nonché i transiti occasionali di visitatori delle stesse.			

Descrizione		Canone di Concessione €		
		u.m.	Canone	Minimo
C.3	Uso viabilistico - solo enti pubblici	Km	1.540,00	500,00
Note per C.3	Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, illuminazione, etc. e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.			
C.4	Transito ciclopedonale per fruizione turistica		Gratuito	
Note per C.4	Sono rilasciate esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata su base catastale con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. Il canone è indipendente dalla lunghezza del tratto concesso.			
<b>Scarichi</b>				
D.1	Scarichi di acque fognarie da parte di privati e da depuratori del SII, acque meteoriche, scarichi provenienti da attività agricole, industriali, commerciali, scambio termico in impianti a pompa di calore, ecc.	cm.	154,00	154,00
Note per D.1	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 154,00; da 15,01 a 30 cm € 308,00; ecc...)			
D.2	Scarichi di troppo pieno delle reti fognarie	cm.	80,00	154,00
Note per D.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 10 cm € 80,00; da 10,01 a 20 cm € 160,00; ecc...)			
Note per D.1 e D.2	Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio: $S = 2 \cdot \sqrt{\text{Area}/\pi}$ Per tutte le tipologie di scarico, con esclusione degli scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane, qualora non già assolto con il contributo di bonifica idraulica, oltre al canone di polizia idraulica è previsto anche il canone di collettamento determinato ai sensi dell'art. 34 del regolamento di gestione della polizia idraulica.			
<b>Occupazione di aree</b>				
E.1	Aree per uso agricolo e venatorio con sfalcio erba e taglio piante	Ha	210,00	154,00
E.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali	Ha	170,00	154,00
E.3	Aree per uso non agricolo con sistemazione a verde	mq	0,20	154,00
E.4	Area ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	mq	4,00	154,00
E.5	Area ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	mq	2,00	1.000,00
E.6	Area ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	mq	1,00	2.000,00
E.7	Area ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	mq	0,50	10.000,00
Note per E.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Gli interventi di sfalcio erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente			
Note per E.3	Tipo usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche. Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. L'uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica, ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone			
Note per E.4, E.5, E.6, E.7	Il canone è indipendente dall'uso. Se sull'area è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato.			
E.8	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene		Gratuito	
Note per E.8	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione			
E.9	Cartelli di segnaletica stradale e/o pubblicitari	mq	150,00	77,00
Note per E.9	Per i cartelli di segnaletica stradale, il canone si applica esclusivamente se non già facenti parte di una concessione per uso viabilistico rilasciata ad un Ente pubblico I canali su cui è fatto divieto di installazione di cartelli pubblicitari sono indicati nell'allegato B al regolamento di gestione della polizia idraulica.			



Serie Ordinaria n. 52 - Venerdì 30 dicembre 2016

Descrizione		Canone di Concessione €		
		u.m.	Canone	Minimo
<b>E.10</b>	Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso		Gratuito	
<b>Note per E.10</b>	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico			
<b>Aggravio oneri manutentivi - Regolamento di gestione della polizia idraulica - art. 8 comma 3</b>				
<b>F.1</b>	Aggravio per oneri manutentivi e gestionali per tombinature e coperture di canali fino a 50 ml		520,00	
<b>F.2</b>	Aggravio per oneri manutentivi e gestionali per tombinature e coperture di canali fino a 100 ml		$520,00 + (\text{lunghezza (ml)} - 50) \times 15,60$	€
<b>F.3</b>	Aggravio per oneri manutentivi e gestionali per tombinature e coperture di canali oltre 100 ml		$1.300,00 + (\text{lunghezza (ml)} - 100) \times 20,80$	€
<b>Note per F</b>	Da applicarsi a tombinature e coperture di canali ove tali oneri fossero accertati in sede di istruttoria tecnica idraulica			
<b>Spese di istruttoria - Regolamento di gestione della polizia idraulica - art. 38 comma 8</b>				
<b>G.1</b>	Comma 7 - spese di istruttoria per istanze di concessione		320,00	
<b>G.2</b>	Comma 8 - spese di istruttoria per istanze di autorizzazione e/o nulla osta con esclusione delle attività senza fini di lucro		110,00	
<b>G.3</b>	Comma 9 - spese di istruttoria per rilascio dichiarazioni e attestazioni in merito ad aggiornamenti cartografici catastali riguardanti il reticolo idrico e pareri preventivi		110,00	
<b>Note per G</b>	Gli importi sono soggetti a rivalutazione annua (art. 39 comma 10). L'aumento viene determinato al massimo ogni 3 anni e con arrotondamento al 5 euro.			
<b>NOTE GENERALI</b>				
<b>1</b>	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m. e/o l.) viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.			
<b>2</b>	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore al minimo in tabella.			
<b>3</b>	Nel caso di multi titolarità con singoli addebiti, la quota del canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.			
<b>4</b>	Per i rinnovi delle concessioni sulle tombinature e sui ponti dei canali principali e sui corsi d'acqua trasferiti da Regione a ETVilloresi dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico de canale in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.			
<b>5</b>	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del competente Direttore d'Area, che valuta di volta in volta la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato. Qualora non si riscontri la possibilità di applicazione di in canone previsto nella presente tabella, si rimanda alla valutazione della Commissione di polizia idraulica.			